



**Comune di Caronno Pertusella (VA)**  
Piazza A. Moro 1

**Ordinanza N.**  
**Data di registrazione**

**45**  
**20/05/2025**

**OGGETTO: ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS 267/2000 PER LA SICUREZZA DEI SEDIMI FERROVIARI E STRADALI**

**IL SINDACO**

VISTA la nota prot. n. 0021048 del 10/05/2025 della Prefettura di Varese, acquisita dall'ente con prot. n. 0014070 del 12/05/2025, avente ad oggetto: "Sicurezza dei sedimi ferroviari e stradali. Iniziative di competenza dei Comuni e degli enti proprietari di strade.";

CONSIDERATO che all'avvertenza di cui al punto precedente è allegata una nota della R.F.I.– Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Milano – Unità Territoriale Milano Linee Nord), prot. UA 30/4/2025 RFI-VDO-.DOIT.MI.UT.ML\A0011\P\2025\0002290, di cui non si rileva traccia al protocollo generale dell'ente, avente ad oggetto: "Richiesta ordinanza sindacale contingibile e urgente per taglio rami ed alberi in proprietà privata interferenti con la sede ferroviaria ai sensi e nel rispetto del D.P.R. n. 753/80, Art. 52 e 55";

CONSIDERATO che con la suddetta nota di RFI viene richiesto di emettere apposita ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000, al fine di sensibilizzare i proprietari dei terreni confinanti con le linee ferroviarie e così concorrere, con gli strumenti più idonei, alla prevenzione delle pericolosità, avviando le azioni necessarie a scongiurare sia la crescita incontrollata o la caduta di alberi in prossimità della rete sia il possibile sviluppo di incendi lungo le medesime linee, con la conseguente interruzione del servizio pubblico ferroviario;

VISTI gli artt. 52, 55 e 56 del DPR n. 753 dell'11/07/1980, che recitano:

*art. 52: "Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante ed opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, da ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione dei tratti curvilinei."*

*art. 55: " I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale."*

*art. 56: "Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario. Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia. La distanza di*

*cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili. Per i servizi di pubblico trasporto indicati al terzo comma dell'art.36 le distanze di cui ai precedenti commi si intendono riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.”*

TENUTO CONTO dei gravi effetti che la caduta di vegetazione o il propagarsi di incendi dovuti alla presenza di sterpaglie o vegetazione spontanea possono causare in prossimità delle linee ferroviarie;

CONSIDERATO che il periodo estivo è caratterizzato da fenomeni meteorologici improvvisi, imprevisti e di notevole entità, con conseguenti abbattimenti di alberi e/o ramaglie;

RITENUTO opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà limitrofe alla sede delle principali arterie stradali e delle linee ferroviarie, ivi comprese le proprietà di questa Amministrazione Comunale, relativamente alle disposizioni sopra citate;

DEDOTTA l'impossibilità di procedere a singole notifiche del presente atto sia per il numero di destinatari sia per la difficoltà di identificarli direttamente, per cui si procede ai sensi dell'art.150 del Codice di Procedura Civile;

DATO ATTO che tali interventi sono urgenti ed indifferibili e che rivestono carattere di pubblica utilità ed incolumità per i motivi sopra esposti;

VISTA la L. n.689/81 e successive modificazioni;

VISTA la necessità di adottare le necessarie misure di sicurezza a tutela della pubblica incolumità;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

Per quanto sopra indicato

### **ORDINA**

A tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria o alle principali arterie stradali ricadenti nel territorio del Comune di Caronno Pertusella, ciascuno per la particella catastale di propria competenza, di provvedere costantemente:

1. al taglio di rami, degli alberi e delle piante radicate che si protendono oltre il proprio confine e che potrebbero, in caso di caduta, interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e l'interruzione di pubblico servizio ferroviario;
2. rimuovere immediatamente alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede ferroviaria dai propri fondi per effetto di fenomeni atmosferici o per qualsiasi altra causa;
3. adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità delle sedi della ferrovia confinanti con i propri fondi, così come previsto dagli artt. 52, 55 e 56 del D.P.R. 753/80;

### **DISPONE**

Che la presente venga:

- ~ pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente e sul sito web del Comune;
- ~ trasmessa in copia a tutte le Forze dell'Ordine operanti sul territorio;
- ~ trasmessa in copia a RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Milano – Unità Territoriale Milano Linee Nord;
- ~ trasmessa in copia alla Prefettura di Varese;

## **AVVERTE**

Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà inflitta una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt.38 e 63 del D.P.R. n.753/80 e successive modificazioni ed art.32 della L.689/81 e successive modificazioni, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo Pretorio. Le forze dell'ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R., entro 60gg. dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

**Sindaco**

Giudici Marco / InfoCamere S.C.p.A.